

# COMUNE DI MONTAZZOLI

## Provincia di Chieti

C.A.P. 66030 – MONTAZZOLI (CH) Piazza Citta' dell'Aquila, n.1 – Tel. 0872 947126 – Fax 0872 947131 – Partita IVA e Codice fiscale: 00254260698  
e-mail: [comune.montazzoli@gmail.com](mailto:comune.montazzoli@gmail.com) pec: [montazzoli@raccomandata.eu](mailto:montazzoli@raccomandata.eu)

Prot. n. 76

Addì, 07.01.2019

### ORDINANZA SINDACALE N° 03 / 2019

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA SOSPENSIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE IN PIAZZA CITTA' DELL'AQUILA, NELLA GIORNATA DEL 09 GENNAIO 2019.**

#### IL SINDACO

**Richiamata** l'Ordinanza n. 1/88, con la quale si istituiva in via permanente il Mercato Settimanale per la contrattazione e scambio dei prodotti di ogni genere nel giorno di MERCOLEDI' di ogni settimana in Piazza Umberto I° (ora Piazza Città dell'Aquila) di questo Comune dalle ore 7.00 alle ore 14.00;

**Considerato** che a causa delle condizioni meteorologiche avverse caratterizzate da abbondanti precipitazioni nevose e formazione di ghiaccio che hanno interessato il nostro territorio nei giorni 07 e 08 gennaio 2019, hanno reso difficoltoso il transito dei veicoli sulle stesse ;

**Considerata** la mancanza di spazi necessari sia al doppio senso di circolazione e sia alla sosta dei veicoli per la presenza di accumuli di neve e ghiaccio;

**Ravvisata** pertanto la necessità di non far svolgere il Mercato settimanale in "Piazza Città dell'Aquila" per i motivi sopra esposti;

**Ritenuto** di tutelare l'incolumità pubblica,

**Visto** l'art. 54, comma 1, lett b) del D.Lgs. Del 18 agosto 2000, n. 267,

#### ORDINA

- **LA SOSPENSIONE allo SVOLGIMENTO del mercato settimanale, istituito con Ordinanza n. 1/88, in Piazza Città dell'Aquila, nella giornata di MERCOLEDI' 09 GENNAIO 2019.**

La presente Ordinanza sarà resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line , sul sito istituzionale dell'Ente ed in altri luoghi pubblici.

La Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricati di vigilare affinché siano rispettati i termini e i contenuti della presente ordinanza;

A norma dell'art. 3, C. 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso la presente Ordinanza in applicazione della legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R.Abruzzo ed in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi degli artt. 8 e ss. Del D.P.R. N°1199/71.

In relazione al disposto dell'art. 37, C. 3 del D. Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. 495/1992.

Dalla Residenza Municipale, li 07.01.2019

IL SINDACO

(Geom. Felice Novello)

